

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1151

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LUZZATTO, AVOLIO, CACCIATORE, CURTI IVANO, GATTO VINCENZO, FRANCO PASQUALE, MENCHINELLI, PIGNI**

*Presentata il 16 marzo 1964*

**Riassunzione in servizio di dipendenti dell'Amministrazione della difesa**

ONOREVOLI COLLEGGHI! - Con la presente proposta di legge s'intende sottoporre di nuovo, all'attenzione del Parlamento, la nota questione dei licenziamenti perpetrati, negli anni 1950-1957, dall'Amministrazione della Difesa a quasi esclusivo carico di appartenenti all'Organizzazione sindacale della C.G.I.L.

Le caratteristiche precise di quell'azione discriminatoria e repressiva; la generale, quanto immotivata portata dell'azione medesima; l'ampiezza, senza precedenti e paragone, della rappresaglia antisindacale in questione, c'induce a prendere una specifica iniziativa rivolta ad una revisione globale di quell'azione mediante la quale alcune migliaia di lavoratori furono privati del lavoro.

A tale proposito non sarà forse inutile rammentare, a titolo d'esempio, che fra i lavoratori licenziati in tronco alla data del 30 giugno 1952, vi erano, tra gli altri, 54 mutilati ed invalidi di guerra; 290 partigiani; 53 patrioti; 480 combattenti; 79 reduci di guerra; 61 perseguitati politici; 91 decorati al valore militare; 110 membri di Commissioni Interne; 72 dirigenti, fra nazionali e provinciali del Sindacato Difesa C.G.I.L.

Questi dati abbiamo inteso riportare a testimonianza obiettiva dell'iniqua repressione che offese, non solo i più elementari diritti di libertà politica e civile, ma che, investendo lavoratori, per altro altamente qualificati, inflisse un colpo gravissimo alla stessa efficienza produttiva dei complessi industriali della Difesa.

Ad illustrazione del contenuto delle misure riparatrici proposte, giova inoltre riepilogare i modi con i quali la repressione sindacale fu posta in essere.

1. - *Licenziamenti in tronco per non rinnovo del contratto di lavoro.*

Il rapporto degli operai dello Stato - disciplinato dallo stato giuridico fascista del 1924 ed ancora in vigore all'epoca in cui si verificavano i gravi atti - era caratterizzato dall'antigiuridico e comunque antidemocratico istituto del contratto a tempo determinato, rinnovabile e rescindibile a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si avvalse di tale strumento per licenziare in tronco migliaia di lavoratori, senza alcuna motivazione, mentre, vigendo il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, sul ripristino dei ruoli organici degli operai del Ministero della difesa, questi, appunto per le loro benemerienze anche professionali e per il possesso di tutti gli altri requisiti si trovavano addirittura nella condizione di legittima aspettativa per essere nominati in ruolo permanente.

2. - *Licenziamento con l'imposizione delle dimissioni « volontarie ».*

Dal 1955 - essendo stata promulgata la legge 27 febbraio 1955, n. 53, che concedeva particolari provvidenze economiche al personale statale che si dimettesse volontariamente

dal servizio — l'Amministrazione della Difesa pose in essere un'altra forma di discriminazione.

Allo scadere periodico (30 giugno o 31 dicembre di ogni anno) del contratto di lavoro, fu imposta ad operai perseguitati la presentazione della domanda di dimissioni, pena, in caso diverso, il licenziamento mediante la formula del non rinnovo del contratto di lavoro.

Posti così, nell'alternativa di essere licenziati d'autorità, con la conseguenza di una limitatissima indennità, molte centinaia di operai si videro costretti a dimettersi « volontariamente », per non perdere la più congrua indennità prevista dalla citata legge n. 53.

Nei confronti degli impiegati si ricorse a trasferimenti da una sede di servizio all'altra, sempre disagiate ed insane, in alcuni casi anche più volte nel corso dello stesso anno e senza alcuna considerazione delle situazioni economiche, familiari e delle condizioni di salute, tanto da costringerli a presentare domanda di dimissioni per sottrarsi alle disastrose conseguenze derivanti dall'assegnazione di sedi impossibili.

Superfluo aggiungere che anche tutti costoro, operai ed impiegati, appartenevano all'organizzazione sindacale della C.G.I.L. o rivestivano cariche di dirigenti delle sue varie istanze e possedevano benemerienze e requisiti analoghi a quelli dei colleghi sopra citati.

Così procedendo l'Amministrazione procurò anche un grave danno ai servizi privandosi di lavoratori tanto preziosi, e causò situazioni economico-familiari di inenarrabile entità, aggravate dall'interferenza esercitata nei confronti di imprenditori privati, impedendo l'assunzione di detti lavoratori presso

quelle imprese: gravità di situazioni accentuate dalla scarsissima capacità di assorbimento di manodopera, specie nei centri del Meridione.

Sulla base di quanto precede, la presente proposta di legge contempla, perciò, il diritto alla riassunzione in servizio degli operai e degli impiegati privati del lavoro (articolo 1).

Poiché, però, l'implicita condizione per farsi luogo alla riassunzione è che il licenziamento o le dimissioni « volontarie » furono determinati od indotti per motivi politici o sindacali, l'articolo 2 prevede che l'accertamento di tale condizione (mediante l'acquisizione delle prove documentali esibibili dagli interessati od acquisibili d'ufficio) sia effettuata da una Commissione mista, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato.

Affinché l'atto riparatorio sia adeguato al danno arrecato, l'articolo 3 stabilisce la ricostruzione della posizione giuridica con le conseguenze di carattere economico, esclusa, però, la corresponsione di competenze economiche arretrate.

Al riguardo giova sottolineare che tale ricostruzione comporta, per gli operai, la nomina in ruolo con l'inquadramento previsto dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67; per gli impiegati avventizi il collocamento nei ruoli aggiunti, alla qualifica corrispondente all'anzianità raggiunta, anche ovviamente con la valutazione del periodo di forzata assenza dal servizio.

Relativamente alla dimensione quantitativa del provvedimento, è da rilevare che, in conseguenza, soprattutto, dei tanti anni ormai trascorsi, il numero di coloro che presumibilmente presenteranno domanda e che risulteranno riassumibili, sarà di molto inferiore al numero complessivo dei licenziati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli operai e gli impiegati dell'Amministrazione della Difesa, licenziati a far tempo dal 1950, per non rinnovo di contratto di lavoro o perché posti nella condizione di aver dovuto presentare domanda di dimissioni, sono riassunti in servizio.

### ART. 2.

La riassunzione è disposta, a domanda degli interessati da presentarsi entro 60 giorni

decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro della difesa e su conforme parere di apposita commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un magistrato del Consiglio di Stato di qualifica non inferiore a consigliere, che la presiede, di 3 funzionari del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a direttore di divisione e di 3 rappresentanti sindacali nominati in numero di uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative.

## ART. 3.

La riassunzione comporta la ricostruzione della posizione giuridica, anche ai fini economici, esclusa la corresponsione a qualsiasi titolo di competenze pregresse.

Il periodo trascorso dalla data del licenziamento a quella della riassunzione è riscattabile ai fini della pensione statale, dietro versamento, da parte degli interessati, della ritenuta in conto entrata tesoro, ragguagliata alla paga od allo stipendio percepiti al momento del licenziamento e dietro restituzione all'erario delle somme liquidate a titolo d'indennità di licenziamento, da versarsi in dieci anni con trattenute mensili sulla paga, sullo stipendio o sulla sopravvenuta pensione.

## ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti previsti per il personale nel bilancio del Ministero della difesa e per l'eventuale eccedenza con gli stanziamenti del capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, concernente il fondo occorrente agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Per tale eventualità il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio.